

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXI - N. 2 - Marzo/Aprile 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

7 MARZO mercoledì

- Certificazione unica 2018: invio telematico (modello ordinario)

16 MARZO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **IVA: saldo dichiarazione annuale**
- **Tassa annuale libri sociali**

26 MARZO lunedì

- Elenchi Intrastat: mensili

31 MARZO sabato

- Certificazione utili riscossi: consegna della certificazione per l'anno precedente

3 APRILE martedì

- Consegna C.U. 2018: certificazione unica ai dipendenti e pensionati

6 APRILE venerdì

- Spesometro: invio secondo semestre 2017

16 APRILE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **IVA: versamento rata scaturita dalla dichiarazione annuale**

30 APRILE lunedì

- IVA: Presentazione della dichiarazione annuale per l'anno 2017

Ma quanto ci costa essere virtuosi?

Rispettare l'ambiente, avere un mare, un cielo e i prati puliti è una cosa che tutti vogliamo. È indiscutibile, incontrovertibile e lapalissiano: tutti, nessuno escluso, desideriamo respirare, nuotare e muoverci in un mondo pulito. Tutti, nelle intenzioni, abbiamo un cuore verde. Il problema sono i nostri comportamenti che spesso non vanno nella stessa direzione delle nostre intenzioni. E allora dobbiamo darci delle regole, dei limiti che possano, almeno in parte far convivere le nostre comodità con il rispetto dell'ambiente. Ciò che non riusciamo ad imporre razionalmente ci verrà imposto dai mutamenti climatici. Da qui tutte le normative sulle risorse energetiche, sullo sviluppo sostenibile, sugli ecosistemi, sull'inquinamento, sulla gestione del consumo critico; un crescendo di summit, conferenze, trattati, direttive, protocolli e leggi. La più recente e più vicina a noi cittadini: quella dei sacchetti biodegradabili delle merci sfuse. È una norma articolata la legge di conversione 123/2017 che discende dalla direttiva 2015/720 molto generica sulla riduzione di sacchetti di plastica che ha stravolto le nostre vite, almeno più per le parole che non per i centesimi spesi. Quante polemiche sono derivate dalla sua applicazione. Quanto fiorire di commenti sui social e quante difese per riuscire a far comprendere il senso del provvedimento. Si sono lamentati i consumatori per il prezzo di pochi centesimi della busta, si sono lamentati ulteriormente quando si è specificato il divieto di riutilizzo delle buste, si sono



lamentati i commercianti per gli oneri di aggiornamento dei registratori e dei prezzi vivande. C'è poi stata la polemica che accusa la norma di essere stata emanata a favore della lobby dei produttori delle buste... Per non parlare di quanto successo prima per le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento in tempo. E poi le distinzioni tra sacchetti spesa e quelli per ortofrutta, quelle per lo spessore superiore o inferiore ai 15 micron, quelle relative al tipo di bio polimero, le richieste di precisazione sul costo e sul sottocosto e conseguente Iva negativa. Anche le aziende della nettezza urbana poi non sono tutte d'accordo e qualcuna ne vieta addirittura l'uso come sacchetti per la raccolta dell'organico. Quanta fatica e che complessità per indurre comportamenti che tutti dovrebbero già tenere seguendo il semplice buon senso. Anche noi vogliamo dare il nostro consiglio pratico, vista la missione del nostro pubblicazione: Mi raccomando! separate il cellophane della rivista e smaltitelo tra gli imballaggi leggeri.

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi - Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- Ma quanto ci costa essere virtuosi?
- LA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)
- UTILIZZO DEL CREDITO IN F24: precisazioni
- VANTAGGI FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
- NOVITA' LAVORO E PREVIDENZA
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018)
- RETRIBUZIONI: Divieto pagamenti in contanti
- TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI
- CAMBIA LA TASSAZIONE SUI DIVIDENDI E SUI CAPITAL GAIN
- NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA
- Modello INTRASTAT: semplificazione



RASSEGNA STAMPA: sintesi

Terzo Settore, fatture esenti da bollo

L'art. 82, quinto comma, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) prevede per determinati atti l'esenzione dall'imposta di bollo: ora l'Agenzia delle Entrate – nel corso di Telefisco 2018 – precisa che l'agevolazione si applica anche alle fatture emesse e agli estratti conto.

A ben vedere, non si tratta di una novità assoluta in quanto già la relazione di accompagnamento del provvedimento specifica che l'esenzione in parola si applica a documenti quali le fatture, le ricevute e le quietanze.

La norma è già operativa per Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.

(Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2018, pag. 13)

Procedure fallimentari, rileva il prezzo effettivamente versato

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, qualora nell'ambito di una procedura fallimentare l'asta sia andata deserta rileva unicamente il prezzo effettivamente versato: il valore indicato nella perizia iniziale, quindi, non produce più alcun effetto.

Il chiarimento – fornito dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 – dovrebbe essere applicato anche nei procedimenti in corso, scaturenti da avvisi di accertamento fondati sulla presunzione che il valore venale sia superiore al prezzo dichiarato dalle parti.

(Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2018, pag. 15)

Investimenti in Paesi black list accettabili fino al 2009

La presunzione introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, non ha effetto retroattivo: ne deriva che le attività finanziarie detenute in Paesi "black list" e mai dichiarati si presumono fonte di evasione soltanto a decorrere dal 2009.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con una pronuncia depositata nei giorni scorsi: con questa pronuncia gli Ermellini affrontano una questione che in passato è stata oggetto di un ampio dibattito, in quanto sia l'Agenzia delle Entrate che la Guardia di Finanza hanno applicato retroattivamente la norma.

(Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2018, pag. 15)

Commercialisti, anche la corrispondenza con il cliente prova il diritto al pagamento

Per far valere il proprio diritto al pagamento della prestazione effettuata, il commercialista può produrre anche

LA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

La trasmissione telematica delle certificazioni delle ritenute effettuate è propedeutica alla predisposizione del Mod. 730 precompilato.

È stato recentemente approvato dall'Agenzia delle Entrate il modello di Certificazione Unica (CU), che riguarda, tra gli altri, anche i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni, nonostante questi redditi non possano essere dichiarati con il modello 730.

La Certificazione Unica va pertanto utilizzata per certificare:

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i redditi precedentemente certificati in forma "libera", come quelli di lavoro autonomo, provvigioni, alcuni redditi diversi (es. compensi per lavoro autonomo occasionale), diritti d'autore e simili, dei contribuenti forfettari e di quelli nel regime dei minimi, delle nuove iniziative, degli sportivi e i corrispettivi per contratti di appalto pagati dai condomini soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73.

I sostituti d'imposta devono quindi utilizzare la Certificazione Unica (CU) in relazione alle somme corrisposte nel 2017, da consegnare ai propri sostituiti entro il 31 marzo 2018 (va redatta una certificazione per ogni percipiente).

Entro il 7 marzo 2018, inoltre, i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate,

nel rispetto delle specifiche tecniche che sono state approvate.

Per il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del D.Lgs. 158/2015 e del D.Lgs. 151/2015, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 4. D.P.R. 322/98 co. 6-quinquies prevede l'applicazione di una sanzione di 100 euro, con il limite massimo di 50.000 euro in caso di violazioni plurime; se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 Euro), con un limite massimo di € 20.000.

La trasmissione può essere effettuata:

- direttamente dal contribuente (utilizzando i canali Entratel o Fisconline);
- o tramite intermediari abilitati (es: commercialista).

Non devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) derivanti ad esempio da distribuzioni di dividendi o di riserve o utili ai soci di SRL, per certificare le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate, che vanno comunque rilasciate ai soci entro il 31 marzo 2018.

Buglisi Roberto
Servimprese SRL STP

UTILIZZO DEL CREDITO IN F24: precisazioni

Il comma 990 dell'articolo unico della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengono compensazioni al fine di controllare l'utilizzo del credito.

Dalla relazione accompagnatoria si desume che le compensazioni rischiose passibili di monitoraggio da parte dell'Agenzia potrebbero essere:

- l'utilizzo del credito per compensare debiti iscritti a ruolo;
- l'utilizzo in compensazione del credito da parte di un soggetto differente rispetto al soggetto titolare della posizione creditoria;
- l'utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.

All'esito della verifica:

- se il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data in cui è avvenuto l'ordine di pagamento;
- se, al contrario, il credito non può essere utilizzato, la delega di pagamento non è

eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In quest'ultimo caso, dunque, il pagamento non si considera andato a buon fine, con la conseguenza che, se i 30 giorni di sospensione vanno oltre la scadenza per il versamento, scatta automaticamente la sanzione ed il nuovo pagamento, effettuato oltre il termine, non evita la penalità che può solo essere ridotta tramite ravvedimento operoso.

La sanzione applicabile con riferimento all'indebito utilizzo di crediti, è pari al:

- 30% se il credito è esistente;
- dal 100% al 200% se il credito è inesistente.

Inoltre, nel caso di F24 in parte compensato e in parte versato, poiché la norma fa riferimento alle compensazioni e ai versamenti, c'è il rischio che lo scarto riguardi l'intero F24 e che il versamento venga considerato omesso sia per la parte di debito compensata sia per parte di debito pagata con denaro. Sarebbe dunque opportuno spezzare il pagamento in 2 deleghe.

Manuela Conci
Studio Bortolotti & Conci

VANTAGGI FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La **Legge di Stabilità 2018**, con riferimento alle detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico, ha introdotto delle modifiche normative, di seguito in dettaglio:

• Lavori di ristrutturazione (art. 16 D.L. 63/2013 – art. 16 bis T.U.I.R.)

E' stata confermata la detrazione dall'Irpef del 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione, di ristrutturazione e di risanamento conservativo su singole abitazioni e parti comuni condominiali. La detrazione si applica su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro. La detrazione spetta anche per la costruzione/acquisto di box auto pertinenziali, per lavori sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'adozione di misure antisismiche. Per ottenere la detrazione è necessario aver effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale specifica del versamento, il codice fiscale o partita iva del beneficiario della detrazione e del beneficiario del pagamento.

La detrazione continua ad essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

• Parti comuni edifici condominiali

Confermate le spese su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi con un limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che fanno parte dell'edificio.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (sostenute nel 2018), finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

• Bonus Mobili 2018 (D.L. 63/2013)

Confermata anche la possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese sostenute per gli arredi di un immobile oggetto di ristrutturazione fino al 31 dicembre 2018. Il tetto massimo di spesa è sempre pari a 10.000 euro. Per fruire dell'agevolazione gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere iniziati a far data primo gennaio 2017.

• Risparmio energetico – eco bonus (art. 14 D.L. 63/2013)

Confermato l'eco bonus anche per il 2018, ma con alcune importanti novità. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Stessa detrazione si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di microgeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000.

Con riferimento al risparmio energetico Enea potenzierà i controlli a campione, sia documentali che sul luogo dei lavori di chi beneficia delle agevolazioni, al fine di accertare il rispetto e la veridicità dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio fiscale.

• Introduzione del Bonus Verde

Viene introdotta una nuova agevolazione fiscale che prevede una detrazione del 36%, sulle spese documentate e non superiori a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, effettuate per la sistemazione e realizzazione di aree verdi, per l'installazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, sia privati che condominiali.

Frizzera Piergiorgio
Org.& Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA: sintesi

la corrispondenza intercorsa con il cliente: lo ha affermato la Corte di Cassazione con una pronuncia depositata nei giorni scorsi, secondo la quale non è necessario presentare una copia dell'incarico conferito. Nell'occasione, i giudici di legittimità hanno altresì sottolineato che il compenso può anche variare rispetto alle richieste iniziali, fatto salvo il potere del giudice di verificarne la congruità. (*Il Sole 24 Ore*, 3 febbraio 2018, pag. 15)

Bonus alberghi anche per gli agriturismi

Per il biennio 2017-2018 il "bonus alberghi" può essere applicato anche agli agriturismi. Al riguardo si ricorda che:

1. la misura è stata introdotta dall'[art. 10](#) del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modifiche dalla [Legge 29 luglio 2014, n. 106](#);

2. in materia è successivamente intervenuta la legge di Bilancio 2017 ([Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)), la quale ha:

a. prorogato di due anni il bonus, fino al 31 dicembre 2018;

b. incrementato la misura dell'agevolazione dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute;

c. esteso il credito di imposta anche agli agriturismi;

3. la disciplina è stata ulteriormente modificata dall'[art. 12-bis](#) del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#).

(*Il Sole 24 Ore*, 5 febbraio 2018, pag. 31)

"Rottamazione" cartelle, la domanda blocca le azioni esecutive

La presentazione della domanda di definizione agevolata delle cartelle, blocca le azioni esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione (ad esempio, l'iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo). La norma fa comunque salve quelle eventualmente già in corso.

Si ricorda che la cosiddetta "rottamazione-bis" - con la conseguente estensione dell'ambito applicativo della misura - è disciplinata dall'[art. 1](#) del decreto collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla [Legge 4 dicembre 2017, n. 172](#)).

(*Il Sole 24 Ore*, 5 febbraio 2018, pag. 2)

"Rottamazione" cartelle, con il ritardo nel pagamento si decade dal beneficio

Il pagamento effettuato in ritardo (ancorché lieve) rispetto ai termini indicati dalla norma, comporta il venir meno

RASSEGNA STAMPA: sintesi

dei benefici collegati alla definizione agevolata delle cartelle; stessa cosa per il versamento di un importo inferiore a quello dovuto. Non è infatti ammesso il ravvedimento.

Per quanto riguarda le cause che comportano la decadenza dalla sanatoria, quindi, le norme sulla "rottamazione-bis" (art. 1 del D.L. n. 148/2017) sono identiche a quelle dettate per la prima edizione della misura (art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225).

(Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2018, pag. 3)

Minimi e forfettari esclusi dall'estensione della fatturazione elettronica

L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati - prevista, con effetto dal 1 gennaio 2019 dall'art. 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) - non riguarderà i contribuenti rientranti nei regimi dei "minimi" o dei forfettari: lo ha precisato ieri l'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018.

Nei confronti di tali tipologie di partite Iva, quindi, restano in vigore gli obblighi esistenti in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

(Il Sole 24 Ore, 2 febbraio 2018, pag. 9)

La strategia delle Entrate si fonda su compliance e lotta all'evasione

Il piano strategico dell'Agenzia delle Entrate passa attraverso:

1. un potenziamento della compliance, attraverso l'invio ai contribuenti delle comunicazioni di anomalia;
2. un maggior ricorso alla dichiarazione precompilata;
3. la realizzazione di procedure più snelle per quanto riguarda i rimborsi fiscali;
4. il perseguimento di una maggiore efficacia nel contrasto all'evasione fiscale.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, secondo il Sole 24 Ore sarebbero in programma circa 140mila accertamenti nei confronti delle partite Iva.

(Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2018, pag. 6)

Quadro RW solo per gli investimenti esteri fruttiferi

Non tutte le attività finanziarie detenute all'estero devono transitare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi: per la commissione tributaria regionale del Veneto, infatti, tale obbligo è circoscritto agli investimenti che potenzialmente appaiono idonei a produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

NOVITA' LAVORO E PREVIDENZA

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018)

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

Requisiti oggettivi all'atto dell'assunzione

- assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. N. 23 del 4 marzo 2015) a partire dal 1° gennaio 2018;
- esonero del versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- periodo massimo dell'esonero: 36 mesi;
- limite massimo annuo dell'esonero: € 3.000,00, riparametrati su base mensile.

Requisiti soggettivi all'atto dell'assunzione

- età del lavoratore inferiore a 30 anni (solo per il 2018: età inferiore a 35 anni);
- il lavoratore non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato, con il medesimo o con altri datori di lavoro. Essendo difficoltoso reperire tale informazione, è opportuno, all'atto dell'assunzione, farsi rilasciare apposita dichiarazione in atto notorio dal lavoratore, che dichiara di essere in possesso di tale requisito;
- periodi di apprendistato non confermati non pregiudicano la fruizione dell'incentivo.

Il beneficio non spetta se:

- l'assunzione viene effettuata in attuazione di un obbligo preesistente per legge o per contratto;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza all'assunzione di altro lavoratore;
- se è in atto la sospensione del lavoro per crisi o riorganizzazione;
- se sono stati effettuati licenziamenti nei 6 mesi precedenti e in caso di assetti societari sostanzialmente coincidenti;
- se, nei 6 mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO), oppure licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva e con la medesima qualifica;
- se, entro 6 mesi dall'assunzione, viene licenziato per GMO il nuovo lavoratore assunto con benefici o altro lavoratore nella medesima unità produttiva, il beneficio decade e il datore di la-

voro deve restituire l'importo del beneficio fruito fino a quel momento;

- se l'assunzione riguarda il lavoro domestico;
- se il lavoratore viene assunto con contratto di apprendistato.

PARTICOLARITÀ

- Se il lavoratore assunto con incentivo viene successivamente assunto da un altro datore di lavoro, quest'ultimo ha diritto di fruire del beneficio contributivo per il periodo residuale, anche se il lavoratore ha superato la soglia limite di età anagrafica;
- l'incentivo spetta anche in caso di lavoratore già in forza con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica;
- l'incentivo spetta, per un massimo di 12 mesi, decorso l'anno di contribuzione agevolata successivo alla conferma in servizio dell'apprendista, fermo restando il requisito dell'età anagrafica del lavoratore.

Assunzione di studenti (art. 1 comma 108)

- medesimi requisiti oggettivi e soggettivi dell'incentivo per l'occupazione giovanile stabile; eccezione: esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

L'assunzione deve tassativamente avvenire entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio nei confronti di:

- studenti che hanno svolto, presso il datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro;
- studenti che hanno svolto, presso il datore di lavoro, periodi di apprendistato di 1° o 3° livello (è quindi escluso l'apprendistato professionalizzante).

Art 1, comma 132 - Credito di imposta L. 190/2014 (Bonus Renzi)

Sono state aumentate le soglie di reddito per beneficiare del "Bonus Renzi":

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero - Martinelli & Associati

N.B. A chi possiede un reddito inferiore ad € 8.000 non spetta il bonus

| Reddito complessivo anno in corso (RC) | Bonus spettante |
|--|--|
| RC < € 24.600,00 | € 960,00 |
| € 24.600,00 < RC < € 26.600,00 | € 960,00 x (26.600,00 - RC) / 2.000,00 |
| RC > € 26.600,00 | non spettante |

RETRIBUZIONI: Divieto pagamenti in contanti

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2018 scatterà l'obbligo, per i datori di lavoro e per i committenti privati, di pagare le retribuzioni dei dipendenti con modalità diverse dal denaro contante.

Tale disposizione, introdotta dal comma 910 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), consente di pagare le retribuzioni o anticipi di esse con le seguenti forme di pagamento:

- bonifico su conto corrente identificato da codice IBAN fornito dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronici;
- assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o, nel caso di comprovato impedimento, a un suo delegato;
- contanti, solamente presso sportelli postali o bancari nei quali il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di pagare le retribuzioni in contanti sembra applicabile a prescindere dall'importo della retribuzione mentre, ad una prima analisi della normativa, appare possibile effettuare pagamenti in contanti per somme non qualificabili come retribuzioni (ad es. rimborsi spese trasferte, ecc.).

Il comma 912 della Legge 205/2017 rende applicabile la nuova normativa ai seguenti rapporti di lavoro:

- rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di lavoro di qualsiasi forma tra le cooperative e i propri soci.

Con l'intento di rafforzare l'operatività del nuovo obbligo di legge, il comma 912 stabilisce inoltre che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Per eventuali inadempienze è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro/committente variabile da 1.000 a 5.000 euro. Non sono applicabili sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Si segnala da ultimo che la nuova normativa non si applicherà ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione ed ai rapporti instaurati con le badanti/colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.

Mauro Chemelli

Studio Fronza Commercialisti Associati



TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Entro il prossimo **16 marzo 2018** le società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L'importo dovuto, determinato in base all'ammontare del capitale sociale esistente all'1.1.2018, è pari a:

- **Euro 309,87** se il capitale non supera Euro 516.456,90;
- **Euro 516,46** se il capitale supera Euro 516.456,90.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 "sezione erario" con il codice tributo **7085** – anno di riferimento **2018**. L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Filippo Pallaoro

Studio Degasperis - Martinelli & Associati

RASSEGNA STAMPA: sintesi

La pronuncia si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 4 del dl 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Pertanto, per i giudici veneti un conto corrente infruttifero non attribuisce alcuna potenziale redditività ai fini impositivi in Italia.
(*Il Sole 24 Ore, 30 gennaio 2018, pag. 17*)

Firma digitale anche per accertamenti e irrogazioni di sanzioni

Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), la firma digitale è ammessa anche per gli atti di accertamento, liquidazione ed irrogazione delle sanzioni.

La norma, infatti, parla di "atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria".

È comunque prevista l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio che attui le disposizioni citate, definendo altresì le modalità e i termini di applicazione delle nuove regole in ambito tributario.

(*Il Sole 24 Ore, 30 gennaio 2018, pag. 16*)

Sui beni "significativi" nelle ristrutturazioni la legge di Bilancio fa chiarezza

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, ai beni considerati "significativi" si applica l'Iva con l'aliquota agevolata del 10 per cento.

In merito a questo aspetto l'art. 1, comma 19, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha precisato che ai fini del calcolo del valore del bene significativo non devono essere considerate le parti staccate, rileva quanto stabilito dalle parti nel contratto e il relativo importo va indicato nella fattura emessa dal prestatore del servizio.

La precisazione, trattandosi di interpretazione autentica, è particolarmente importante anche per il passato.

(*Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2018, pag. 13*)

Registro, con la legge di Bilancio cambiano i criteri di interpretazione degli atti

Per effetto dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), è stata ampiamente modificato l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro.

Tra le principali novità, l'introduzione del principio secondo cui in sede di registrazione di un atto non si può

RASSEGNA STAMPA: sintesi

tener conto di atti diversi da quello presentato, ancorchè collegati a quest'ultimo.

L'intervento normativo compiuto con la Manovra è importante in quanto appare idoneo ad interrompere la prassi (anche giurisprudenziale) dominante in epoca previgente.

(Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2018, pag. 21)

Limiti alle presunzioni in materia di royalties

L'Amministrazione tributaria non può pretendere le ritenute su royalties che non risultino dalla contabilità, sulla base della presunzione che siano ricomprese nel prezzo delle merci distribuite in Italia con un marchio appartenente alla casa madre estera: lo ha affermato nelle scorse settimane la Commissione tributaria provinciale di Milano, secondo la quale non è possibile ipotizzare il pagamento di royalties alla casa madre quando la società controllata italiana limita la propria attività alla sola distribuzione. (Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2018, pag. 18)

Lavoro domestico, contributi da versare ogni tre mesi

Per i rapporti di lavoro domestico i contributi devono essere versati ogni tre mesi, entro il giorno 10 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare.

La norma prevede le seguenti modalità di versamento:

1. bollettino Mav (che può essere scaricato dal sito dell'Inps);
2. tramite il circuito "Reti Amiche", cioè presso le tabaccherie convenzionate, gli sportelli bancari e il sito internet di Unicredit Spa;
3. in via telematica attraverso il sito dell'Inps;
4. attraverso il contact center (numero gratuito 803.164).

Si tenga presente infine che i contributi possono essere dedotti dal datore di lavoro (seppur entro determinati limiti). (Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2018, pag. 3)

Alfonso: "Frode fiscale, reato ignorato"

Ad oggi la nuova fattispecie delittuosa costituita dalla frode fiscale appare "sostanzialmente ignorata": lo ha affermato il procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario. Il magistrato si è anche soffermato sull'andamento dei reati societari e fallimentari: sotto quest'ultimo profilo, in particolare, nel capoluogo lombardo si è registrato un incremento del 135 per cento dei fascicoli relativi a bancarotte fraudolente.

(Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2018, pag. 15)

CAMBIA LA TASSAZIONE SUI DIVIDENDI E SUI CAPITAL GAIN

L'art. 1 co. 999 ss. della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato in modo significativo la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze qualificate con quello previsto per le non qualificate.

Ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR sono definite:

- qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

- non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

La distinzione nozionale appena descritta rimane invariata e continua a rilevare per altri fini. A titolo esemplificativo si segnalano le cessioni operate dai non residenti e gli investimenti in PIR (piani individuali di risparmio).

A seguito dell'intervento, i dividendi ed i proventi assimilati percepiti dal 01.01.2018 e le plusvalenze realizzate dal 01.01.2019 da persone fisiche non imprenditori subiscono una tassazione del 26% a prescindere dal carattere qualificato o non qualificato della partecipazione.

Sotto l'aspetto soggettivo, la modifica non coinvolge gli imprenditori individuali e le società di persone per i quali i dividendi continuano a concorrere alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta:

- nel limite del 40% per utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel limite del 49,72% per utili formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel limite del 58,14% per utili formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;

ed i soggetti IRES per i quali i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5%.

Analoga considerazione va fatta per le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti di cui al paragrafo precedente che continuano a

stabilire la tassazione seguendo la norma sulla participation exemption (PEX) di cui all'art. 87 del TUIR.

Le modifiche alla tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati si applicano ai redditi di capitale percepiti dall'01.01.2018 non rilevando la data della delibera di distribuzione. Per salvaguardare il previgente e più vantaggioso regime degli utili qualificati, è stata prevista una disciplina transitoria per cui le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'01.01.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017 continuano ad applicare la vecchia disciplina.

L'intervento non ha modificato le normative riguardanti gli utili in natura (art. 47 co. 3 TUIR), la distribuzione di riserve di capitale per un importo che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione art. 47 co. 5 TUIR), la riduzione per esuberanza del capitale precedentemente aumentato a titolo gratuito con imputazione di riserve di utili (art. 47 co. 6 TUIR), le ipotesi di recesso, liquidazione, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ed esclusione (art. 47 co. 7 TUIR).

Le modifiche al regime delle plusvalenze si applica ai redditi diversi realizzati dall'01.01.2019. Per realizzato si intende il momento di cessione a titolo oneroso della partecipazione e non la percezione del corrispettivo che può essere antecedente (acconto) o successivo (dilazione). Quindi per determinare il regime impositivo applicabile si guarda il momento di realizzo della plusvalenza, mentre per determinare il momento di assoggettamento ad imposta si guarda l'atto di pagamento del corrispettivo.

Non cambiano le regole per dividendi e plusvalenze su partecipazioni detenute in un soggetto a regime fiscale privilegiato che continuano ad essere imponibili al 100% senza soglia di esenzione e indipendentemente dalla relativa entità salvo dimostrazione contraria del contribuente.

Si segnalano i riflessi delle modifiche normative qui presentate sulle regole della compensazione delle minusvalenze di cui all'art. 68 co. 3 e 5 TUIR venendosi a creare un'unica categoria di partecipazioni formata da qualificate e non. Rimane invece separata la categoria delle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato.

Robert Schuster – Studio Schuster

NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (di seguito "D.L. n. 50"), in vigore dal 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA.

In particolare il decreto ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati, ed è anche intervenuto sulla disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, sul termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

La Circolare 1/E del 2018 è intervenuta riportando un po' di chiarezza sull'argomento.

Prima della modifica il soggetto passivo poteva esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (tale disposizione resta in vigore per la detrazione dell'imposta relativa ad operazioni la cui esigibilità sia sorta entro il 31 dicembre 2016), per cui si aveva tempo due anni per esercitarlo.

Per quanto riguarda, invece la registrazione delle fatture e degli altri documenti relativi alle operazioni passive in base all'articolo 25, primo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972, anche questo valido fino al 31 dicembre 2016, tale registrazione doveva avvenire "anteriamente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

Ora, le nuove norme fissate dal legislatore, con le nuove formulazioni degli art. 19 e 25 del d.p.r. 633 del 1972, vanno a coordinarsi con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che nella sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02 ha stabilito che il diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito:

- il primo sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
- il secondo formale del possesso di una valida fattura d'acquisto.

Diventa perciò fondamentale il momento in cui si riceve fisicamente la fattura.

Vediamo praticamente come si sintetizzano queste novità.

1) Acquisto beni e servizi nel dicembre 2017 e ricezione della fattura entro il 31.12.2017:

a) Registro la fattura a Dicembre 2017 e considerarla nella liquidazione IVA del periodo;

b) Se per qualsiasi motivo non la registro nel Dicembre 2017 la devo registrare nel 2018, entro

il 30 aprile, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti in cui vanno a confluire tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito di tali fatture concorrerà a formare il saldo della Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

2) Acquisto beni e servizi nel dicembre 2017 e ricezione della fattura nel febbraio 2018:

a) Registro la fattura a febbraio 2018 e detraggo l'iva nella liquidazione relativa al mese di febbraio 2018 (entro il 16 marzo 2018);

b) Se non registro la fattura nel 2018 ma nel 2019, posso registrarla, entro il 30 aprile 2019, in un'apposita sezione del registro IVA acquisti in cui vanno a confluire tutte le fatture ricevute nel 2018 e, come visto precedentemente, il credito di tali fatture concorrerà a formare il saldo della Dichiarazione annuale IVA relativa al 2018.

Il tutto è reso anche più chiaro dalla precisazione dell'Agenzia delle Entrate, sempre nella stessa circolare, nel momento in cui spiega che non saranno sanzionabili i comportamenti di quei soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018, fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano registrato tali documenti nel registro IVA acquisti del mese di dicembre 2017, dovendoli invece registrare nel registro acquisti di gennaio 2018, in quanto la Circolare con i dovuti chiarimenti è del 17 gennaio 2018.

Infine il momento della ricezione della fattura deve emergere, qualora non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che ne attestino il momento esatto di ricezione, da una corretta tenuta della contabilità, vale a dire dalla numerazione progressiva che si deve dare alle fatture e alle bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Appare evidente come anche queste ultime modifiche intervengano a stabilire misure sempre più stringenti per i contribuenti, i quali hanno visto notevolmente ridotto il termine entro il quale poter detrarre l'iva.

Si nota anche come, per l'ennesima volta, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate siano arrivati quando il "panico" fra i contribuenti e gli operatori di settore era ormai diffuso, ma ci si augura ancora, e sempre, che questo serva di lezione per le prossime volte.

Moser Michele – Studio Moser

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Sulle agevolazioni prima casa l'Italia penalizza i cittadini Ue non residenti

La Commissione torna ad occuparsi della normativa nazionale dettata per le agevolazioni sulla prima casa, giudicata discriminatoria nei confronti dei cittadini comunitari non residenti: per Bruxelles, in particolare, il discrimine effettuato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E/2005 penalizzerebbe in modo ingiustificato i cittadini dell'Unione europea privi di residenza in Italia, rispetto agli italiani iscritti all'Aire.

Nei mesi scorsi il Parlamento italiano aveva aperto un fascicolo sulla materia, che tuttavia non ha avuto sviluppi concreti.

(*Il Sole 24 Ore, 26 gennaio 2018, pag. 17*)

I costruttori denunciano lo split payment alla Commissione Ue

Il meccanismo della scissione dei pagamenti Iva violerebbe il diritto dell'Unione: è su questi presupposti che le associazioni rappresentative del settore - Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni - hanno denunciato alla Commissione Ue la disciplina dettata per lo split payment. A preoccupare gli operatori è soprattutto la crisi di liquidità derivante dall'applicazione delle regole in esame, rafforzate dagli ultimi interventi normativi. Situazione che si aggrava ulteriormente a causa della lentezza dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

(*Il Sole 24 Ore, 26 gennaio 2018, pag. 17*)

Per l'omesso versamento di ritenute rispondono tutti i membri del Cda

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione di una società possono essere chiamati a rispondere del reato di omesso versamento delle ritenute: lo ha affermato nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2741/2018, secondo la quale ciascun amministratore potrebbe in teoria provvedere autonomamente all'adempimento.

Tale principio - hanno spiegato i giudici di legittimità - potrebbe operare ogniqualvolta sia prevista la firma disgiunta dei singoli amministratori.

Si ricorda che la disciplina dell'illecito penale in esame è stata modificata ad opera del D.Lgs. n. 158/2015.

(*Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2018, pag. 15*)

Modello INTRASTAT: semplificazione

Sono state definite importanti misure di semplificazione degli obblighi Intrastat a partire dal 1° gennaio 2018:

- l'abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- l'attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- modifica delle soglie per determinare i

soggetti obbligati a presentare i modelli: da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi;

- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro;
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. Difatti, la

compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;

- semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.

Filippo Pallaoro
Studio Degasperis - Martinelli & Associati

Tabella riepilogativa

| Modello Intrastat | Operazione | Regole 2017 | Novità 2018 |
|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Intra trimestrali | Acquisto beni/servizi | Obbligo per operazioni fino a € 50.000 | abolito |
| Intra 2bis mensili | Acquisto beni | Obbligo per operazioni >€ 50.000 nel trimestre | Obbligo per operazioni >€200.000 nel trimestre. Valenza solo statistica |
| Intra 2quater mensili | Acquisto servizi | Obbligo per operazioni >€ 50.000 nel trimestre | Obbligo per operazioni >€100.000 nel trimestre. Valenza solo statistica |
| Intra 1bis | Cessione di beni | Fino ad € 50.000 periodicità trimestrale Superiori ad € 50.000 periodicità mensile | Regole invariate: compilazione dati statistici opzionale per operazioni <100.000€ al trimestre |
| Intra 1quater | Cessione di servizi | Fino ad € 50.000 periodicità trimestrale Superiori ad € 50.000 periodicità mensile | Regole invariate |

